

Quali documenti occorre produrre per il rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH).

- Per le operazioni riguardanti opere edili, compendi, edifici, il rispetto del DNSH (paragrafo 15 del disciplinare) è garantito dal protocollo ITACA con il raggiungimento di un punteggio prestazionale pari ad almeno a 1, rilasciato da un ente certificatore abilitato, tale certificato è rispondente anche al concetto di immunizzazione climatica (Paragrafo 16 del disciplinare).

Tale certificazione dovrà essere acquisita sia in fase di prevalutazione mediante il Progetto esecutivo, sia alla conclusione dei lavori.

- Per le operazioni riguardanti opere edili, compendi, edifici, nel caso in cui il protocollo di ITACA risulta non applicabile, occorre acquisire il relativo attestato rilasciato da ente certificatore abilitato. Il rispetto Del D.N.S.H. è garantito dalla relazione di conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi, “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” approvato con DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026 nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.

- Per le operazioni riguardanti opere edili (ad esempio piazze, strade piste ciclabili, parchi urbani), ad esclusione degli edifici, occorre acquisire contestualmente:

- attestato rilasciato dal progettista dell'operazione di **non** applicabilità del protocollo ITACA;
- relazione di conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi “Affidamenti di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” approvato con DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.

Per le operazioni riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti, il rispetto del DNSH (paragrafo 15 del disciplinare) è garantito sia in fase di prevalutazione con il Progetto esecutivo, sia alla conclusione dei lavori, mediante il possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente o certificazione ISO 14025 di tipo III - etichetta EPA ENERGY STAR;

- possesso di una delle seguenti tipologie di certificazione di sistema di gestione da parte del produttore/fornitore del bene acquisito:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); indicare tipologie di certificazione per i fornitori
- Possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte, alternativamente: dell'offerente; oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore; oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore

Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, qualora sia disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);

Quali documenti occorre produrre per il rispetto del principio di immunizzazione climatica di cui al par. 16.

Per le operazioni riguardanti **nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici** il rispetto del principio dell'immunizzazione climatica, è garantito dall'applicazione del protocollo ITACA con un punteggio prestazionale pari ad almeno a 1, rilasciato da un ente certificatore abilitato. (Paragrafo 16 del disciplinare).

Tale certificazione dovrà essere acquisita in fase di preavalutazione, sottoponendo il progetto esecutivo all'analisi dell'ente certificatore, e confermata alla conclusione dei lavori dallo stesso ente di certificazione.

Per le operazioni che, ai sensi dell'art. 73, lettera j), del Reg. (UE) n. 2021/1060 devono essere sottoposte alla verifica climatica¹, ma alle quali, per la loro natura², non può essere applicato il protocollo ITACA, occorre produrre relazione tecnica del progettista in cui l'operazione è conforme alla Classe I o II della circolare P.G.R. 7/LAP ora confluita nella Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8 - 905 Legge regionale n. 56/1977 - Approvazione dei "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica", quale documento unico di aggiornamento e sostituzione dei vigenti atti e provvedimenti adottati sul tema a livello regionale.

Per le operazioni il principio di immunizzazione climatica, in assenza del protocollo di Itaca (in quanto non applicabile), che rientrano in classe di idoneità III, (specificandone la classe: 3A, 3B, o 3C) della circolare P.G.R. 7/LAP ora confluita nella Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8 - 905 Legge regionale n. 56/1977 - Approvazione dei "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica", o qualora il P.R.G.C. non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico, è garantito dalla relazione di un tecnico abilitato contenente:

- la valutazione dei rischi climatici, comprese l'analisi della probabilità e dell'impatto, e dei rischi climatici individuati;
- descrizione di come i rischi climatici individuati sono presi in considerazione dalle pertinenti misure di adattamento, comprese l'individuazione, la valutazione, la pianificazione e l'attuazione di tali misure;
- la valutazione e dell'esito in relazione a un monitoraggio e a un seguito regolari, ad esempio delle ipotesi di base relative ai cambiamenti climatici futuri;

1 Gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" della Commissione europea fanno riferimento a:

- edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che costituiscono il tipo di infrastruttura più comune e la base per gli insediamenti umani;
- infrastrutture basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio;
- infrastrutture di rete essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, in particolare le infrastrutture energetiche (ad esempio reti, centrali elettriche, condotte), i trasporti (attività immobilizzate come strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio reti di telefonia mobile, cavi per la trasmissione di dati, centri dati) e le risorse idriche (ad esempio, condotte di approvvigionamento idrico, bacini artificiali, impianti di trattamento delle acque reflue);
- sistemi di gestione dei rifiuti prodotti da imprese e famiglie (punti di raccolta, impianti di cernita e riciclaggio, inceneritori e discariche);
- altre attività materiali in una gamma più ampia di settori strategici, tra cui le comunicazioni, i servizi di emergenza, l'energia, la finanza, l'alimentazione, la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione e la formazione, la ricerca, la protezione civile, i trasporti, i rifiuti o le risorse idriche;
- altri tipi di infrastrutture, sulla base delle specifiche condizioni di ammissibilità dei fondi europei attivati

2 Interventi **non** concernenti edifici

- descrizione della coerenza del progetto con le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE e, se del caso, nazionali, regionali e locali, nonché con piani per la gestione del rischio di catastrofi nazionali o regionali.